

	CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA N. 3 DI NUORO E	
	L'AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 4 OGLIASTRA PER UN	
	COMODATO D'USO GRATUITO DELL'APPARECCHIO DELLA RISONANZA	
	MAGNETICA DELLA ASL N. 3 DI NUORO.	
	Tra	
	L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, con sede legale in Nuoro, Via Amerigo	
	Demurtas, n. 1, codice fiscale e P. IVA 01620480911, nella persona del Commissario	
	Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025, Dott. Angelo Zuccarelli, domiciliato per la carica	
	presso la medesima;	
	e	
	L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n.4 dell'Ogliastra, di seguito denominata "ASL	
	Ogliastra", con sede legale in Lanusei, Via Piscinas, 5, codice fiscale e P. IVA	
	01620420917, nella persona del Commissario Straordinario ex art. 14 L.R. 8/2025,	
	Dott. Diego Cabitza, in qualità di Legale Rappresentante;	
	PREMESSO	
	- che l'ASL Ogliastra nelle more dell'installazione del nuovo macchinario della	
	Risonanza Magnetica non potrà garantire l'erogazione delle prestazioni sul	
	proprio territorio;	
	- che l'ASL Ogliastra ha richiesto la stipula di una convenzione per garantire la	
	possibilità di utilizzare a titolo gratuito un macchinario della Risonanza Magnetica	
	della ASL di Nuoro;	
	- che l'ASL di Nuoro è disponibile alla stipula di apposita Convenzione al fine	
	di garantire, ove possibile, le prestazioni richieste;	
	Pagina 1 di 5	

	-	che dalla stipula della convenzione non deriva nessun obbligo da parte
	dell'ASL Nuoro nel garantire le prestazioni in oggetto, pertanto, l'utilizzo del	
	macchinario potrà essere garantite a favore della ASL Ogliastro previa condizione che	
	vengano soddisfatte prioritariamente le esigenze dell'Azienda di appartenenza.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 OGGETTO	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. L'og-	
	getto della convenzione è rappresentato dalla concessione in comodato d'uso gra-	
	tuito per n. 1 giorno alla settimana (da concordare) del macchinario della Risonanza	
	Magnetica dell'ASL Nuoro. Nei giorni concordati l'équipe della SC Radiologia Ospe-	
	daliero – Territoriale della ASL Ogliastro potrà procedere all'utilizzo del macchinario	
	della Risonanza Magnetica della ASL di Nuoro per effettuare le prestazioni neces-	
	sarie ai pazienti della ASL Ogliastro.	
	I giorni saranno individuati e concordati dalla Direttrice della SC Diagnostica per Im-	
	magini della ASL Nuoro e il Direttore della SC Radiologia Ospedaliero – Territoriale	
	della ASL Ogliastro.	
	Art. 2 MODALITA' PRESTAZIONI	
	Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici,	
	ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del CCNL dell'Area sanità 2019-2021, dal personale	
	del comparto, Tecnici di radiologia e Infermieri al di fuori dell'impegno di servizio e	
	nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività isti-	
	tuzionale di competenza dell'ASL Ogliastro. Il personale interessato dovrà altresì at-	
	testare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione	
	Pagina 2 di 5	

	lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi	
	della Legge 30 ottobre 2014 n. 161. La piena osservanza di detto obbligo di legge,	
	sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra la Direzione della ASL Ogliastro e	
	il Direttore della Struttura interessata dell'ASL Nuoro.	
	La ASL Nuoro garantirà tramite le proprie strutture prestazioni sanitarie per le even-	
	tuali emergenze urgenze che potrebbero accadere per i pazienti ogliastri in consu-	
	lenza presso la Struttura di radiologia di cui trattasi.	
	Art. 3 SPESE	
	I costi del personale e del materiale di consumo sono totalmente in carico alla ASL	
	Ogliastro.	
	A rendicontazione finale la ASL Nuoro fornirà rendiconto su eventuali attività aggiun-	
	tive rese necessarie svolte dal proprio personale:	
	- Costo orario Dirigenza 100 Euro;	
	- Costo orario comparto 45 Euro.	
	Art. 4 ONERI ASSICURATIVI	
	Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortunio	
	e infortunio in itinere, sono a totale carico dell'ASL Ogliastro.	
	Art. 5 DURATA E RECESSO	
	La presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione ed avrà validità	
	fino al 31.12.2025 , eventualmente rinnovabile, previo accordo scritto tra le parti. Il	
	rinnovo tacito non è consentito. Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi mo-	
	mento dalla presente Convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante	
	posta elettronica certificata. In caso di recesso, l'ASL Nuoro avrà il diritto di conse-	
	guire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia	
	Pagina 3 di 5	

	della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso	
	a qualsiasi titolo.	
	Art. 6 TRATTAMENTO DEI DATI	
	Con il presente atto, il personale autorizzato alla collaborazione è autorizzato, ai sensi	
	del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679, al trattamento dei dati personali	
	per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento delle attività di cui alla presente	
	convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse.	
	Tutti i dati e le informazioni di cui i Dirigenti Medici entreranno in possesso in ragione	
	della presente convenzione, sia in occasione dell'attività, sia in relazione alla loro pre-	
	senza nei locali dell'ASL Ogliastro, dovranno essere considerati riservati ed è fatto	
	assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria	
	all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa vi-	
	gente in materia.	
	Art. 7 FORO COMPETENTE	
	Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Nuoro. Per	
	quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme	
	in materia.	
	Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI	
	Il presente atto, sarà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai	
	sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, è soggetto alle imposte di bollo, se-	
	condo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, le stesse restano a carico del	
	contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione. Eventuali spese di	
	registrazione saranno a carico della parte richiedente.	
	<u>Il presente atto, composto da n. 5 pagine e da n. 8 articoli, è sottoscritto dalle parti</u>	
	Pagina 4 di 5	

